



Servizio studi del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 107

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE FISSAZIONE DEL TASSO DI ADATTAMENTO DEI PAGAMENTI DIRETTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 PER L'ANNO CIVILE 2017 - COM (2017) 150 DEF.

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017		
NUMERO ATTO	COM(2017) 150		
NUMERO PROCEDURA	2017/0068(COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	30.03.2017		
DATA DI TRASMISSIONE	30.03.2017		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	26.05.2017		
ASSEGNATO IL	04.04.2017		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	18.05.2017
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	11.05.2017
OGGETTO	Attuazione del disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 , al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria.		
BASE GIURIDICA	Articolo 43, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, par. 1 dello stesso TFUE, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La proposta viene considerata conforme al principio di sussidiarietà in quanto si limita a dare puntuale applicazione al disposto di un regolamento già vigente, che interviene su una materia di competenza concorrente. Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.		

ANNOTAZIONI:

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'articolo 312, par. 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo cui il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale.

Per quanto riguarda in particolare il finanziamento della Politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti.

La suddetta riserva, pari a complessivi 2.800 milioni di euro per l'intero ciclo del QFP 2014-2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011), effettuato attraverso una riduzione dell'importo di spesa destinato ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) (regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento redistributivo, pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per clima e ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo, pagamento specifico per il cotone, regime dei piccoli agricoltori, POSEI - Isole del Mare Egeo), da eseguirsi utilizzando il meccanismo previsto per l'attuazione della procedura della disciplina finanziaria, contemplata all'art. 26 dello stesso regolamento (UE) n. 1306/2013.

In base al suddetto articolo 26, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati dal QFP 2014-2020 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è necessario fissare un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento di tali misure indicano un probabile superamento dei massimali annuali applicabili.

L'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti.

Le prime stime degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato indicano che non è probabile il superamento del saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per il 2018. Pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria rimane fissata a 459,5 milioni, con una percentuale del tasso di adattamento della disciplina finanziaria stessa pari a 1,388149%, calcolata tenendo presente che essa deve essere applicata soltanto agli importi dei pagamenti diretti per agricoltore superiori a 2.000 euro, e che dall'applicazione è esclusa la Croazia - per la quale, ai sensi dell'art. 8, par. 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 -.

Al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, e tenendo conto del fatto che gli Stati membri possono erogare pagamenti tardivi agli agricoltori, anche oltre il termine fissato da un esercizio finanziario, la proposta dispone altresì che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.

Si ricorda infine che, oltre a determinare il tasso di adattamento fissato dalla proposta di regolamento in esame, in virtù dell'articolo 26, par. 4 del regolamento 1306/13 la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare tale tasso. La Commissione riesaminerà pertanto le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2017, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2018, e adotterà se del caso un aggiustamento del tasso di adattamento entro il 1° dicembre 2017.

Come deducibile dal contenuto dell'atto in esame, esso viene presentato con cadenza annuale, costituendo un passaggio necessario perché sia garantita piena conformità tra bilanci annuali e QFP per quanto attiene alla rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali). Per quanto concerne l'anno finanziario 2016, la relativa proposta di regolamento ([COM \(2016\) 159](#)) era stata puntualmente esaminata, lo scorso anno, dalla 9^a Commissione del Senato (con parere della 14^a Commissione), che, nella sua risoluzione ([Doc. XVIII n. 126](#)), constatato come la proposta di regolamento rappresentasse "esclusivamente lo strumento giuridico per mezzo del quale viene costituita, dal punto di vista finanziario, la riserva di crisi", esprimeva un parere favorevole, richiamando l'attenzione, alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali, "sulla necessità che, nell'ambito di eventuali negoziati, condotti a livello unionale, per l'individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva stessa, il fondo finanziario possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario".

24 aprile 2017

A cura di Luca Briasco